

CIRCOLARE GENNAIO 2014

LEASING

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità dal 2014 i contratti di leasing finanziario sono più vantaggiosi. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio, infatti, il periodo minimo di deduzione dei canoni passa dai 2/3 alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili, da 18 a 12 anni per gli immobili, mentre nulla cambia per gli automezzi a deducibilità limitata per i quali la deducibilità dei canoni permane in un periodo di 4 anni. In tal modo, nella maggioranza dei casi, l'investimento in leasing consentirà un ritorno fiscale assai più rapido rispetto all'acquisto in proprietà. Va sottolineato, inoltre, che con la nuova normativa la deduzione dei canoni di leasing sui contratti immobiliari sarà possibile anche per i professionisti.

VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE CREDITI

La Legge di Stabilità, analogamente a quanto prescritto ai fini IVA, ha previsto che l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi annuali superiori ad euro 15.000 necessita dell'apposizione del visto di conformità in sede dichiarativa. Tale limite è da considerarsi autonomamente per ogni tipologia di credito d'imposta.

PERDITE SU CREDITI

La Legge di Stabilità introduce ulteriori semplificazioni per la deducibilità delle perdite su crediti. Viene infatti previsto che gli elementi certi e precisi necessari ai fini della deducibilità delle perdite su crediti sussistano in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. A partire dall'esercizio 2013, in sostanza, la corretta cancellazione di un credito dal bilancio configura un presupposto per il riconoscimento della relativa deducibilità fiscale.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i trasferimenti immobiliari sottoposti ad imposta di registro sono soggetti unicamente alle seguenti tre aliquote:

- imposta proporzionale di registro del 9% in via generale;
- imposta proporzionale di registro del 2%, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto case di abitazione (con esclusione di quelle che rientrano nella categoria catastale A1, A8 o A9) che beneficino dell'agevolazione "prima casa";
- imposta proporzionale di registro del 12% nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

N.B. l'imposta di registro non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2014, sono previste modifiche anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali:

- per i fabbricati ad uso abitativo, nel caso in cui sia applicabile l'imposta di registro del 2%, del 9% ovvero del 12%, le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (e non più di 168 euro) e non è più dovuta l'imposta di bollo;
- nel caso in cui la cessione sia soggetta ad IVA, le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

PROFESSIONISTI: CONTRIBUZIONE CON F24

Per effetto del decreto del ministero dell'economia del 10 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. n.16 del 21/1/2014, i professionisti iscritti ad enti di previdenza privati o privatizzati potranno utilizzare il Modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali con eventuale possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione. Tra le varie Casse di Previdenza interessate dal decreto sono comprese quelle di architetti e ingegneri, avvocati, medici, psicologi, veterinari, giornalisti, periti industriali e geologi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti